

Testo consolidato dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1349 dd. 22 giugno 2012 e successive modifiche apportate dalle deliberazioni nn. 1476 dd. 6 luglio 2012 e n. 1509 dd. 13 luglio 2012)

Allegato A

Servizio Agricoltura

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4

“Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”

CRITERI ATTUATIVI

BANDO PER L'ANNO 2012

ARTICOLO 34

Opere collettive di miglioramento fondiario

ARTICOLO 35 I° comma

Irrigazione e bonifica

Disposizioni di carattere generale per gli artt. 34 e 35 - 1° comma

LEGENDA

Documentazione probante: per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Bonifico, mandato informatico o strumenti equivalenti: sono considerati strumenti equivalenti tutti quelli utilizzati tramite una transazione bancaria che ne traccia la movimentazione e dai quali risulta l'ordinante, il creditore, la causale, quali ad esempio Ri.ba, ecc.

INTRODUZIONE

Le disposizioni contenute nel presente allegato costituiscono criteri settoriali di riferimento limitatamente alle domande presentate ai sensi degli articoli 34 e 35, comma 1, della L.P. n. 4/2003.

Realizzazione delle iniziative

La Comunicazione della Commissione n. (2006/C319/01) definisce gli orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 680 del 18 marzo 2008 ad oggetto "Conferma dell'operatività di alcuni aiuti istituiti ai sensi della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 e nello specifico degli articoli 25, I comma-26-27-34 e 35, I comma e considerato che gli stessi non si pongono in contrasto con gli Orientamenti per gli aiuti di Stato sopraccitati.

Considerato che gli aiuti previsti dagli articoli 34 e 35 - I comma non sono considerati aiuti di stato ai sensi della vigente normativa, i lavori e gli acquisti potranno essere iniziati e perfezionati dopo la presentazione della domanda di agevolazione.

OGGETTO

Nei presenti criteri sono individuate le modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 34 "Opere collettive di miglioramento fondiario" e 35 "Irrigazione e bonifica", comma I.

Per quanto riguarda l'art. 34 i contributi si riferiscono in particolare: alla realizzazione, ampliamento e risanamento di strade interpoderali a servizio di aree agricole vitate; alla realizzazione o sistemazione di acquedotti potabili, *nonché alla realizzazione di opere di completamento della viabilità al servizio di malghe oggetto di precedenti finanziamenti con fondi provinciali o comunitari.* (aggiunta da deliberazione della GP n. 1476 dd. 6/7/12)

Per quanto riguarda l'art. 35 i contributi si riferiscono alla costruzione, potenziamento, risanamento, ammodernamento di opere di captazione, derivazione, adduzione, distribuzione idrica a livello interaziendale.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi previsti dai presenti criteri i soggetti indicati al punto A.1 per l'articolo 34 e punto B.1 per l'art. 35 comma I del presente allegato A parte integrante.

APPLICAZIONE TERRITORIALE

Gli articoli 34 "Opere collettive di miglioramento fondiario" e 35 "Irrigazione e bonifica" - I comma, si applicano all'intero territorio provinciale ai sensi del punto 5.1. del Programma di Sviluppo Rurale della P.A.T. 2007-2013 che classifica il territorio provinciale ai sensi della direttiva del Consiglio CEE n. 268/75 e dal D.Lgs. IT 146/97, entrambi tuttora in vigore che riconducono tutta la Provincia di Trento a ZONA "svantaggiata di montagna".

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NONCHE' DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le domande di contributo, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente sono disponibili sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it e sono presentate al Servizio Agricoltura, di seguito denominata struttura provinciale competente, entro il termine di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di approvazione del presente allegato A parte integrante sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

Le domande di contributo sono presentate con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano direttamente alla struttura provinciale competente o presso gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico;
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso fa fede il timbro postale di invio;
- trasmissione in modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;
- trasmissione a mezzo fax.

Le domande presentate successivamente al predetto termine sono dichiarate irricevibili.

La domanda di contributo è firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Alla domanda di contributo è allegata, pena l'inammissibilità, per le iniziative a valere sull'art. 34, la documentazione individuata al punto A.3 del presente allegato A e, per le iniziative a valere sull'art. 35, comma I, della L.P. 4/03, la documentazione individuata al punto B.3 del presente allegato A.

Per gli allegati progettuali è richiesta anche una copia su supporto informatico.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

Approvazione della graduatoria

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande è approvata, con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente, una graduatoria di merito delle stesse, sulla base di punteggi assegnati in base ai "CRITERI DI PRIORITA'" come definiti ai punti A.6 per l'art. 34 e B.9 per l'art. 35 I comma.

Il provvedimento finale di concessione del contributo è adottato entro 180 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

Per quanto riguarda i termini massimi di conclusione del procedimento si fa riferimento alla normativa vigente in materia, ed in particolare alla deliberazione Giunta Provinciale n. 850 dd. 04 maggio 2012.

Domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie

Nel caso di domande inserite nella graduatoria ma non finanziabili per carenza di risorse, verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92. Nel provvedimento medesimo verrà altresì comunicato al richiedente che, ove si rendessero disponibili ulteriori risorse sul bilancio 2012 o a carico del bilancio 2013 le domande verranno riconsiderate automaticamente in via prioritaria nell'esercizio in corso o nell'esercizio finanziario successivo e finanziate fino all'esaurimento delle risorse a tal fine assegnate.

In tal caso il termine del procedimento inizia a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della determinazione che stabilisce la prosecuzione nella finanziabilità delle citate domande.

ITER E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Pareri ed autorizzazioni

La concessione del contributo è subordinata per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii. ai seguenti pareri:

- previa **valutazione tecnico-amministrativa** redatta dal responsabile del procedimento per le iniziative che prevedono importi di spesa preventivata complessiva fino a Euro 1.000.000,00 di cui al combinato disposto dell'art. 55 e 58 della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii.;
- previo **parere del Dirigente** di cui all'art. 55, comma 3 della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii. per importi di spesa preventivata ricompresi tra Euro 1.000.000,00 e Euro 2.000.000,00, quale **organo monocratico**;
- previo **parere del Comitato Tecnico per il Settore Agricolo (CTSA)** di cui all'art. 11 della L.P. n. 4/2003 e ss. mm. e ii. qualora la spesa preventivata dalle singole iniziative superi l'importo di Euro 2.000.000,00 e fino al limite di Euro 5.000.000,00 previsto dall'art. 55 comma 2 lett. a) della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii.;
- previo **parere del Comitato Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici (CTA)** di cui all'art. 55, comma 2, lett. a) della L.P. 26/93 e ss. mm. e ii. qualora la spesa preventivata superi l'importo di Euro 5.000.000,00.

Nel caso di espressione dei pareri del Comitato per il Settore Agricolo (CTSA) e Comitato Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici (CTA) sarà cura della struttura provinciale competente redigere un "parere aggiuntivo".

AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE OPERE

Nell'aggiudicazione e affidamento delle opere e degli incarichi di progettazione si richiama l'obbligo del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale.

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

I contributi sono concessi in conto capitale e sono erogabili sotto forma di:

- a) **unica soluzione;**
- b) **contributo in annuo costante la cui attualizzazione sia equivalente al contributo in un'unica soluzione;**
- c) **combinazione delle modalità a) e b).**

La tipologia del contributo (conto capitale, annuo costante o combinazione delle due) è stabilita in relazione alle disponibilità finanziarie per il 2012, nel provvedimento di concessione del Dirigente. Per spese ammissibili a finanziamento inferiori o eguali a 250.000,00 Euro la forma di contribuzione prevista è di norma quella del conto capitale.

Le percentuali di contributo sono definite, in dettaglio e per tipologia di intervento, nell'ambito di ogni singolo articolo.

Durata ed entità del contributo

I contributi a rate annue costanti previsti nella tipologia di agevolazione b) e c) di cui al sopraccitato paragrafo saranno erogate con i seguenti criteri:

- gli interventi in annuo costante sono erogabili in un arco temporale di 5, 10 o 15 anni. Le rate sono annuali, costanti e posticipate; sono erogate a cadenza semestrale. In ogni caso, il pagamento delle rate inizia a decorrere dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione.
- L'entità della rata è fissata in misura tale che il valore derivante dall'attualizzazione della rata medesima, al tasso di riferimento in essere alla data del provvedimento di concessione, sia pari al contributo in conto capitale. Il tasso applicato corrisponde al tasso di riferimento europeo (IBOR) a un anno vigente alla data del provvedimento di concessione del contributo maggiorato di 100 punti base.

La formula applicata per il calcolo del valore attuale è la seguente:

$$R = C \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

"R" - Indica la rata annua costante posticipata di contributo,

"C" - Indica l'importo del contributo in un'unica soluzione,

"i" - Indica il tasso annuo di capitalizzazione pari al tasso vigente

"n" - Indica la durata del contributo, espressa in anni.

CUMULABILITA' DI CONTRIBUTI

Nel caso in cui il beneficiario fruisca di ulteriori contribuzioni da parte di altri enti pubblici per l'iniziativa oggetto di finanziamento, oltre all'intervento con il concorso della Provincia, queste non potranno superare in termini percentuali la misura massima dell'intervento pubblico come previsto dall'art. 5 della Legge Provinciale 4/2003 e ss. mm. e ii.. Nel caso di "Opere collettive di miglioramento fondiario" di cui all'art. 34 non si applica il divieto di cumulo previsto dal citato art. 5. Il rispetto del citato divieto di cumulo è espressamente dichiarato dal beneficiario nella domanda di contributo e richiesto come documento necessario da presentare ai fini della liquidazione finale delle agevolazioni concesse.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le spese erogabili sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, comprovate da fattura e da documenti contabili aventi forza probante quietanzati (effettivamente pagati).

Per documentazione probante si intendono esclusivamente quei pagamenti sostenuti dai beneficiari comprovati da fatture ed effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti che ne tracciano la movimentazione e dai quali risultano l'ordinante, il creditore, la causale.

In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO ALLA SPESA AMMISSIBILE

Importo minimo di spesa richiesto per domanda.

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento l'importo minimo di spesa richiesto per ogni singola domanda di contributo deve essere pari ad almeno Euro 50.000,00.

Il dettaglio delle spese ammissibili a finanziamento è riportato nell'ambito dei singoli articoli di intervento.

Lavori e forniture.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, reti infrastrutturali a carattere irriguo, viario, opere di bonifica idraulico-agraia, acquedotti, elettrodotti ecc.), i progetti devono essere presentati ai sensi della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e ss. mm. e ii., redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel preziario della Provincia Autonoma di Trento.

Si rimanda alle singole misure il dettaglio della documentazione richiesta.

Per la determinazione della spesa ammissibile in fase di concessione del contributo si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento ai preziari provinciali previsti dall'art. 13 della L.P. 26/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento al preziario medesimo. La corrispondenza dei valori indicati negli elaborati progettuali ai preziari provinciali, nonché la loro congruità, possono essere dichiarati direttamente dal progettista.

In applicazione delle nuove disposizioni previste dal preziario provinciale 2011 i costi della sicurezza dovranno essere quantificati a parte mediante specifico computo analitico che sommati al costo delle opere costituirà l'importo complessivo dell'intervento.

I.V.A.

Voce di spesa ammissibile

L'IVA viene riconosciuta come spesa ammissibile se definitivamente non recuperabile. A tal fine i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale dovranno attestare che l'IVA, indicata sui lavori e sulle somme a disposizione e di cui si chiede l'ammissibilità a finanziamento, non può essere portata dagli stessi in detrazione.

Percentuale aliquota IVA ammessa

L'aliquota IVA che verrà ammessa sarà quella vigente al momento della concessione del contributo.

SOMME A DISPOSIZIONE DEL SOGGETTO APPALTANTE

Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi.

Rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto esecutivo quali:

- a) i contributi di allacciamento ai pubblici servizi (es. allacciamenti elettrici, ecc.);
- b) cottimi fiduciari esclusi dall'appalto principale;
- c) le spese per la fornitura di attrezzature;
- d) le spese tecniche per la progettazione e per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi geognostici, per studi di valutazione di impatto ambientale;
- e) le somme per imprevisti.

SPESE TECNICHE

Spese tecniche ammissibili a finanziamento

Sono ammesse a finanziamento le spese tecniche per:

- progettazione,
- direzione dei lavori,
- coordinamento della sicurezza,
- rilievi, accertamenti,
- indagini e sondaggi geognostici,
- valutazioni di impatto ambientale.

Si considerano inoltre ammissibili spese per:

- perizie geologiche e geognostiche,
- studi di fattibilità
- valutazioni di screening o di impatto ambientale.

Tali spese possono essere sostenute dal beneficiario **anche** prima della presentazione della domanda di agevolazione.

Limiti percentuali delle spese tecniche concesse (vedi tabella sottostante)

Le spese tecniche sono riconosciute nella misura dell'8% fino al limite di 250.000,00 Euro della spesa ammissibile e nella misura del 5% per la quota parte eccedente. Qualora il progetto sia assoggettabile alla normativa sulla sicurezza, dette percentuali sono aumentate di 2 punti. Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di stato finale. In ogni caso le spese tecniche complessive non possono superare il 12% della spesa ammessa iniziale comprensiva della voce imprevisti. (modificato dalla deliberazione della GP n. 1509 dd. 13/7/12)

SPESA AMMESSA PER OPERE A BASE D'ASTA <= Euro 250.000,00

Percentuale spese tecniche ammissibili	
	con piano della sicurezza
8%	10%

SPESA AMMESSA PER OPERE A BASE D'ASTA > Euro 250.000,00

Percentuale spese tecniche ammissibili	
	con piano della sicurezza
fino a Euro 250.000,00	
8%	10%
Importi eccedenti Euro 250.000,00	
5%	7%

OMISSIS (paragrafi eliminati dalla deliberazione della GP n. 1509 dd. 13/7/12)

Imprevisti

In riferimento alla tipologia dei lavori e dell'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse a finanziamento le somme per imprevisti nella misura del 3% della spesa ammessa dei lavori e delle forniture. Percentuali maggiori e comunque non superiori al 5% dovranno essere adeguatamente giustificate in sede di formazione del quadro economico generale dell'intervento.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO ALLE SPESE NON AMMISSIBILI

In generale, non sono ritenute ammissibili le spese per:

- Interventi di ordinaria manutenzione come definiti dall'art. 77 bis, par. a) della L.P. 5 novembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio e ss. mm. e ii.);
- impianti irrigui, lavori di bonifica e viabilità quando gli stessi siano realizzati su particelle fondiarie ricadenti in zone destinate dagli strumenti urbanistici all'espansione edilizia residenziale, direzionale, alberghiera, per campeggi ovvero ad aree produttive del settore secondario a livello provinciale, comprensoriale o locale, commerciali, a servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico (scuole, ospedali, uffici pubblici, verde pubblico, etc.).

Nel corso dell'Istruttoria, il responsabile del procedimento può - a seguito di modifiche apportate al progetto - apportare variazioni quanti/qualitative alle voci di costo, ivi compresi gli imprevisti e le spese tecniche, rispetto a quelli indicati dal progettista nel progetto iniziale, ivi compresa l'individuazione della corretta attribuzione delle voci di computo alle varie tipologie di spesa, in particolare opere di adduzione oppure di distribuzione, potendo di conseguenza modificare i computi metrici delle domande di finanziamento presentate.

EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI

L'anticipazione sulle contribuzioni concesse può essere erogata nella seguente misura:

Per agevolazioni erogate **in un'unica soluzione**.

Possono essere concesse anticipazioni nel limite massimo del 50% del contributo concesso.

La documentazione da presentare è la seguente:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante la data di inizio dei lavori e/o del perfezionamento degli acquisti;
- c) verbale di aggiudicazione dei lavori e/o delle forniture, con citati i nominativi delle ditte invitate e le offerte pervenute;
- d) garanzia fideiussoria a favore della Provincia Autonoma di Trento, pari al 100% dell'importo richiesto.

Per agevolazioni erogate **in rate annue costanti**

Possono essere concesse anticipazioni nella misura di 2 semestralità (durata 5 anni) ovvero di 4 semestralità (durata 10 o 15 anni) ad avvenuta concessione del contributo ed alle scadenze stabilite nel relativo atto di concessione.

La documentazione da presentare è la seguente:

- a) domanda a firma dal Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante la data di inizio dei lavori e/o del perfezionamento degli acquisti;
- c) verbale di aggiudicazione dei lavori e/o delle forniture, con citati i nominativi delle ditte invitate e le offerte pervenute;
- d) garanzia fideiussoria a favore della Provincia Autonoma di Trento, pari al 100% dell'importo richiesto quale anticipo.

Fideiussione e garanzia equivalente

L'importo dell'anticipazione e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria (fideiussione), o da una garanzia equivalente per i beneficiari pubblici nonché per gli enti di diritto pubblico.

La fideiussione deve essere costituita dal beneficiario (a titolo esemplificativo: consorzi di miglioramento fondiario di I e II grado) nel seguente modo:

- Importo garantito: pari al 100% dell'importo richiesto quale anticipo.
- Intestatario della garanzia: Provincia Autonoma di Trento.

La garanzia equivalente deve essere costituita dai beneficiari pubblici nonché dagli enti di diritto pubblico (a titolo esemplificativo: Comuni, Consorzio Trentino di Bonifica, B.I.M., A.S.U.C. e Comunità delle Regole, ecc.) nel seguente modo:

- importo garantito: pari al 100% dell'importo richiesto quale anticipo
- intestatario della garanzia: Provincia Autonoma di Trento

Svincolo della fideiussione e della garanzia equivalente

La fideiussione e la garanzia equivalente potranno essere svincolate su richiesta del beneficiario:

1. in seguito ad avvenuto collaudo dei lavori;
2. in seguito a presentazione di ulteriori pagamenti (SAL). In tal caso il beneficiario dovrà attestare con documentazione probante l'avanzamento della spesa effettivamente sostenuta che dovrà essere superiore all'importo dell'anticipo già liquidato.

EROGAZIONE DI ACCONTI (STATI DI AVANZAMENTO)

Per agevolazioni erogate **in un'unica soluzione**.

Possono essere erogati acconti, nella **misura massima di due**, sulla base di stati di avanzamento delle iniziative realizzate in misura non superiore all'80% del contributo concesso in conto capitale dedotto l'eventuale anticipo.

Per la richiesta di acconti deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del legale rappresentante attestante l'importo dei lavori, degli acquisti e delle spese tecniche sostenute, comprensivi di IVA;
- c) verbale di aggiudicazione dei lavori e/o delle forniture, con citati i nominativi delle ditte invitate e le offerte pervenute qualora non già presentati ai fini della richiesta di anticipo;
- d) copia delle fatture di spesa, con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del beneficiario nella quale si attesta la conformità delle copie delle fatture con gli originali in suo possesso e che queste sono state regolarmente quietanzate entro la scadenza fissata per la rendicontazione.

L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative e nei limiti dell'80% del contributo in conto capitale concesso.

Per agevolazioni erogate **in rate annue costanti**.

Possono essere erogati acconti nel limite delle rate maturate e iscritte nel bilancio provinciale al raggiungimento di uno stato d'avanzamento lavori pari ad almeno Euro 1.000.000,00.-.

Per la richiesta di acconti deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante;
- b) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del legale rappresentante attestante l'importo dei lavori, degli acquisti e delle spese tecniche sostenute, comprensivi di IVA;
- c) verbale di aggiudicazione dei lavori e/o delle forniture, con citati i nominativi delle ditte invitate e le offerte pervenute qualora non già presentati ai fini della richiesta di anticipo;
- d) copia delle fatture di spesa, con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del beneficiario nella quale si attesta la corrispondenza delle copie delle fatture con gli originali in suo possesso e che queste sono state regolarmente quietanzate entro la scadenza fissata per la rendicontazione.

L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative e nei limiti dell'80% del contributo concesso dedotto l'eventuale anticipo.

EROGAZIONI FINALI

Per agevolazioni in annuo costante.

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto in materia di erogazione acconti, le rate annuali già maturate sono liquidate in un'unica soluzione ad avvenuto collaudo delle opere. Le restanti rate sono liquidate alle scadenze stabilite nella determinazione del Dirigente di concessione del contributo.

Se in fase di istruttoria del collaudo si dovessero verificare delle variazioni sulla spesa, che comportino una riduzione delle rate spettanti e di conseguenza la rideterminazione delle stesse, l'eventuale importo erogato a titolo di anticipazione sarà rideterminato con regolazione contabile ai sensi dell'art. 51-4° c. della L.P. n. 7/79 e ss. mm. e ii..

Gli interessi dovuti saranno calcolati al tasso legale vigente al momento dell'approvazione del provvedimento di revoca. Il periodo di tempo su cui calcolare l'interesse da applicare decorre dalla data di notifica al beneficiario dell'obbligo di restituzione e la data di restituzione delle somme indebitamente erogate.

In fase di liquidazione finale del contributo, le rate annue già maturate saranno liquidate in modo tale che il valore attuale delle stesse, tenuto conto delle tempistiche di erogazione delle medesime, corrisponda al contributo spettante al beneficiario, eventualmente rideterminato con la rendicontazione.

Prima della liquidazione finale il Servizio effettuerà un sopralluogo di verifica su un campione del 60% delle domande istruite, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 bis, della l.p. 23/92. (paragrafo aggiunto dalla deliberazione della GP n. 1509 dd. 13/7/12)

VARIANTI

Ai fini della presente deliberazione, s'intendono varianti tutte le modifiche apportate all'iniziativa approvata in sede di concessione del contributo. Per essere ammissibili, non devono alterare le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale.

La variante deve essere comunicata preventivamente alla struttura provinciale competente. Sulla base della tipologia della stessa, e con riferimento alla distinzione sotto precisata ed all'entità delle modifiche alla spesa ammessa, la struttura provinciale competente formulerà la risposta alla comunicazione, esprimendo in ogni caso un parere in merito al rispetto del requisito per l'ammissibilità, ovvero che la variante proposta non alteri le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.

Nel caso invece si ravvisi la necessità o l'opportunità di procedere, a causa della variante presentata, ad una rideterminazione della spesa ammessa ai fini della concessione del contributo ed alla contestuale approvazione della variante medesima, la struttura provinciale competente richiederà, se non già presentata, la documentazione prevista a tal fine.

Ai fini dell'approvazione della variante la documentazione da presentare è ricondotta a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale, in funzione della tipologia dell'iniziativa preventivata, con riguardo ai documenti ed agli elaborati che per effetto della variante risultano modificati, integrata da una relazione tecnica esplicativa e da un quadro di raffronto.

In caso di nomina di un collaudatore in corso d'opera, ai sensi dell'art. 6 del capo I del DPGP del 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg., lo stesso dovrà esprimere un parere preventivo in merito alla variante proposta che sarà allegato alla comunicazione sopra citata.

Nel caso in cui, in sede di collaudo, si riscontrino varianti non comunicate preventivamente, come sopra previsto si procederà ad una valutazione a posteriori del rispetto dei requisiti ai fini dell'ammissibilità e, in base all'esito sortito, si ammetteranno o meno le varianti riscontrate.

NON SONO AMMESSE VARIANTI SUPPLETIVE.

E' consentita UNA SOLA VARIANTE TECNICA, non comportante **un supero della spesa ammessa** e deve essere funzionale ed integrativa al progetto inizialmente approvato.

Di seguito si specificano le tipologie di variante tecnica che si ritengono ammissibili:

1. aumento/riduzione dei singoli costi inizialmente previsti per gli acquisti, anche di beni immobili senza modificazioni dell'iniziativa. E' ammessa la compensazione per le variazioni dei prezzi d'acquisto delle attrezzature rispetto ai prezzi inizialmente previsti;
2. aumento o riduzione dei costi in seguito a modifiche quali-quantitative delle opere e/o forniture connesse all'iniziativa finanziata.

In caso di conseguimento di economie di spesa connesse alla realizzazione di opere e/o lavori ovvero agli acquisti di forniture, purché non venga alterata la finalità tecnico-economica dell'iniziativa, il relativo importo può essere utilizzato:

- a copertura dei maggiori prezzi per forniture o di maggiori costi per opere e/o lavori già approvati inizialmente;
- a copertura di altre forniture o nuovi prezzi o opere e/o lavori anche non previste inizialmente purché integrative e funzionali al progetto principale originariamente approvato.

La variante di cui sopra, qualora sia riferita a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato, che non si discostino di oltre il 20% rispetto all'importo originario di contratto di appalto, sono ammesse nel limite della spesa ammessa iniziale e del contributo concesso a seguito di comunicazione e approvazione da parte del Dirigente della struttura provinciale competente.

Per variazioni superiori al 20% rispetto all'importo originario di contratto di appalto, comunque nel limite massimo dell'importo complessivamente impegnato, l'approvazione avverrà con determinazione del Dirigente del Servizio. Ai fini dell'approvazione della variante il Servizio richiederà la specifica documentazione progettuale.

TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE.

I termini per la realizzazione delle iniziative ammesse a finanziamento vengono fissati con le modalità elencate di seguito.

OPERE

Iniziative con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro.

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Iniziative con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro.

Le opere dovranno avere inizio entro 6 mesi dalla data del ricevimento della notifica della concessione del contributo.

L'inizio dei lavori dovrà essere certificato con idonea documentazione (es. inizio lavori depositato presso il Comune oppure dichiarazione sostitutiva che attesti l'inizio lavori depositato in Comune oppure certificazione del direttore lavori).

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nel caso in cui nella stessa domanda di contributo siano presenti sia opere sia acquisti, rimane il termine di avvio per le sole opere mentre viene fissato un unico termine di rendicontazione, che sarà valido sia per le opere che per gli acquisti, entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

PROROGHE E MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI

Per quanto riguarda le proroghe ai termini per la realizzazione delle iniziative, l'eventuale mancata osservanza dei termini e quanto non dettagliato nel presente provvedimento, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1980 di data 19 settembre 2007 e ss. mm. e ii..

MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI E SUL RISPETTO DEI TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE.

1. La concessione dei contributi di cui agli artt. 34 e 35 I comma della L.P. 4/2003 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito di mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali i contributi sono state concesse per il seguente periodo:
 - 3 anni dalla data di richiesta di liquidazione finale per le macchine e beni mobili;
 - 10 anni dalla data di richiesta di liquidazione finale per i beni immobili, ivi comprese le attrezzature fisse.
2. Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. 4/2003 è previsto su un campione pari al 2% degli interventi soggetti a vincolo.
3. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese, verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso, secondo quanto definito dalla deliberazione n. 2960 del 23 dicembre 2010. Il campione sarà estratto dalla struttura provinciale competente secondo le modalità previste dalla citata deliberazione della Giunta provinciale.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI

Valgono le disposizioni di cui all'art. 6 della L.P. 4/2003.

A) ARTICOLO 34 Opere collettive di miglioramento fondiario

A.1 BENEFICIARI

Risultano beneficiari degli interventi di cui al presente articolo i seguenti soggetti:

- a) Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia.
- b) Comuni.

A.2 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Vedi parte generale.

A.3 CONTENUTI DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La domanda di contributo deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- il fatto di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, di altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;
- che l'iniziativa interessa particelle fondiarie ricadenti in zone specificatamente destinate dagli strumenti urbanistici all'edificazione oa servizi;
- che le particelle fondiarie interessate all'iniziativa ricadono nel territorio di competenza e che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, di manomissione o di allacciamento e occupazione temporanea o permanente di aree. Nel caso in cui l'opera ricada su territori appartenenti a perimetri consorziali diversi e contigui è necessario produrre anche specifica convenzione stipulata tra le amministrazioni consorziali interessate che ne disciplini le modalità di gestione dell'opera;
- che le particelle fondiarie interessate dall'iniziativa ricadono nel territorio di competenza;
- che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, di manomissione, di allacciamento e occupazione temporanea o permanente di aree;
- che l'IVA non è portata in detrazione;
- che l'attività dell'ente/soggetto richiedente non è organizzata in forma di impresa.

Ai fini dell'acquisizione d'ufficio, la domanda deve altresì contenere l'indicazione degli estremi dei seguenti provvedimenti, se richiesti dalla normativa vigente, in possesso del richiedente:

- concessione edilizia o d.i.a. in corso di validità;
- valutazione di impatto ambientale;
- autorizzazione forestale;
- autorizzazione del servizio bacini montani;
- certificato di potabilità dell'acqua (*nel caso di realizzazione o sistemazione di acquedotti potabili*);
- concessione per l'uso dell'acqua (*nel caso di realizzazione o sistemazione di acquedotti potabili*).

Alla domanda deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

A.3.1 Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado

- a) atto costitutivo e statuto, qualora gli stessi non siano già in possesso dell'amministrazione provinciale o di un'altra pubblica amministrazione;
- b) copia semplice del verbale o estratto dello stesso, con il quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa. Nel caso specifico di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado, dovrà emergere dal verbale il rispetto della norma contenuta nella L.P. n. 9 del 3 aprile 2007, all'art. 27, comma 1, lettera a), che dà disposizioni in merito alle maggioranze assembleari richieste per l'approvazione delle opere di miglioramento fondiario comportanti una spesa superiore a 500.000,00 Euro. Il rispetto della predetta norma, nel caso di domande di Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado, dovrà essere evidenziato nel verbale di approvazione delle opere dello stesso, richiamando l'approvazione con maggioranza qualificata di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), della L.P. 9/2007 da parte dei rispettivi Consorzio di Miglioramento Fondiario di I grado;
- c) relazione tecnica illustrativa che dovrà contenere, tra l'altro, in forma dettagliata:
 - per la realizzazione, ampliamento e risanamento di strade agricole interpoderali:**
 - collocazione altimetrica delle opere che si intendono realizzare;
 - la superficie e la tipologia prevalente, in termini percentuali, delle coltivazioni servite dalla viabilità interpoderale oggetto di richiesta di finanziamento;
 - numero fruitori dell'intervento;
 - la tipologia dell'intervento (sistemazioni o adeguamenti, interventi viari complessi, nuove costruzioni).
 - per la realizzazione o sistemazione di acquedotti potabili:**
 - collocazione altimetrica degli insediamenti che si intendono servire;
 - numero nuclei familiari serviti dall'iniziativa;
 - tipologia dell'intervento (realizzazione o sistemazione);
 - per la realizzazione di opere di completamento della viabilità al servizio di malghe oggetto di precedenti finanziamenti con fondi provinciali o comunitari:**
 - *tipologia dell'intervento (completamento di viabilità a servizio di malghe oggetto di precedenti finanziamenti con fondi provinciali o comunitari)* (aggiunta dalla deliberazione della GP n. 1476 dd. 6/7/12);
- d) computo metrico-estimativo con evidenziati i codici di riferimento al prezzario Pat;
- e) capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi unitari;
- f) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle, corografia e documentazione fotografica;
- g) qualora necessaria, perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un tecnico abilitato;
- h) piano particellare degli espropri e/o servitù qualora il beneficiario richieda la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 26/93;
- i) dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui non siano necessari ai sensi di legge la seguente documentazione: concessione ad edificare o D.I.A., valutazione di screening o di impatto ambientale (V.I.A.), perizia geologica o parere di fattibilità, autorizzazione forestale, autorizzazione del Servizio bacini montani specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del progettista che attesti tale condizione.

A.3.2 Comuni

- a) copia semplice del verbale o estratto dello stesso, col quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa;
- b) relazione tecnica illustrativa che dovrà contenere, tra l'altro, in forma dettagliata:
per la realizzazione, ampliamento e risanamento di strade agricole interpoderali:
 - collocazione altimetrica delle opere che si intendono realizzare;
 - la superficie e la tipologia prevalente, in termini percentuali, delle coltivazioni servite dalla viabilità interpoderale oggetto di richiesta di finanziamento;
 - numero fruitori dell'intervento;
 - la tipologia dell'intervento (sistemazioni o adeguamenti, interventi viari complessi, nuove costruzioni).**per la realizzazione o sistemazione di acquedotti potabili:**
 - collocazione altimetrica degli insediamenti che si intendono servire;
 - numero nuclei familiari serviti dall'iniziativa
 - tipologia dell'intervento (realizzazione o sistemazione);**per la realizzazione di opere di completamento della viabilità al servizio di malghe oggetto di precedenti finanziamenti con fondi provinciali o comunitari:**
 - *tipologia dell'intervento (completamento di viabilità a servizio di malghe oggetto di precedenti finanziamenti con fondi provinciali o comunitari) (aggiunta dalla deliberazione della GP n. 1476 dd. 6/7/12);*
- c) computo metrico-estimativo con evidenziati i codici di riferimento al prezziario Pat;
- d) capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi unitari;
- e) qualora richiesta dalle leggi vigenti,
 - **per i Comuni:** copia semplice della concessione ad edificare o D.I.A. in corso di validità;
- f) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle, corografia e documentazione fotografica;
- g) qualora necessaria, perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un tecnico abilitato;
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante che le particelle fondiari interessate all'iniziativa ricadono nel territorio di competenza e che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, di manomissione o di allacciamento e occupazione temporanea o permanente di aree;
Nel caso in cui l'opera ricada su territori appartenenti a Comuni diversi e contigui è necessario produrre anche specifica convenzione stipulata tra le amministrazioni comunali interessate che ne disciplini le modalità di gestione dell'opera;
- i) piano particellare degli espropri e/o servitù qualora il beneficiario richieda la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 26/93;
- j) dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui non siano necessari ai sensi di legge la seguente documentazione: concessione ad edificare o D.I.A., valutazione di screening o di impatto ambientale (V.I.A.), perizia geologica o parere di fattibilità, autorizzazione forestale, autorizzazione del Servizio bacini montani specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del progettista che attesti tale condizione.

A.3.3 Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

Per la liquidazione finale del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:

1. domanda del legale rappresentante dell'ente beneficiario;
2. eventuali liste delle economie;
3. certificato di regolare esecuzione dei lavori per importi a base d'asta fino a 1.000.000,00 -. Lo stesso dovrà richiamare l'osservanza relativa agli oneri contributivi ed assistenziali;
4. Per importi superiori o negli altri casi previsti è necessario l'atto formale di collaudo (certificato di collaudo) dell'opera redatto dai soggetti di cui all'articolo 24 L.P. 26/93. In tal caso il collaudo tecnico amministrativo dovrà contenere:
 - a) verbale di visita
 - b) relazione e certificato di collaudo,
 - c) certificato finale di verifica riportante le voci di spesa ammissibili (lavori a base d'asta, forniture, somme a disposizione);
5. libretto delle misure;
6. disegni di contabilità;
7. quadro di raffronto planimetrico e-contabile tra quanto approvato e quanto realizzato;
8. stato finale dei lavori e delle somme a disposizione;
9. stato finale relativo agli oneri della sicurezza;
10. copia delle fatture di spesa, con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del beneficiario nella quale si attesta la conformità delle copie delle fatture con gli originali in suo possesso e che queste sono state regolarmente quietanzate entro il termine fissato per la rendicontazione.

Per i Comuni

In alternativa alla presentazione della documentazione di cui al sopraccitato punto A.3.3 i Comuni e gli altri enti pubblici possono presentare, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e ss. mm., per l'erogazione del saldo delle agevolazioni concesse il certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere ed il provvedimento di approvazione dei medesimi contenente il riepilogo della spesa complessivamente sostenuta.

Copia delle fatture di spesa, con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del beneficiario nella quale si attesta la conformità delle copie delle fatture con gli originali in suo possesso e che queste sono state regolarmente quietanzate entro i termini previsti per la rendicontazione.

A.4 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, LIMITI MASSIMI E MINIMI DI SPESA.

A.4.1 Spese ammissibili generali

Possono accedere al finanziamento gli investimenti che prevedono:

- *il completamento di viabilità a servizio di malghe oggetto di precedenti finanziamenti con fondi provinciali o comunitari;* (aggiunta dalla deliberazione della GP n. 1476 dd. 6/7/12);
- la realizzazione, l'ampliamento e il risanamento di strade interpoderali a servizio di aree agricole;
- la realizzazione o la sistemazione di acquedotti potabili.

Nella realizzazione di nuove strade a servizio delle aree rurali si dovrà tenere conto delle limitazioni previste dal Piano urbanistico provinciale. La realizzazione di nuova viabilità

deve comunque essere conseguente ad esigenze straordinarie di comprovata necessità e alternativa all'impossibilità di ripristinare tracciati esistenti.

La viabilità agricola dovrà essere dotata della relativa segnaletica stradale.

L'intervento deve avere sempre carattere di natura collettiva, interessando di volta in volta, in relazione alla tipologia di intervento, una pluralità di utenti e qualora l'infrastruttura viaria non sia di proprietà pubblica dovrà essere garantito il libero accesso pubblico.

Sono comunque esclusi dalla presente misura tutti gli interventi di natura privata a favore di singole aziende agricole.

Le spese ammesse, salvo casi particolari debitamente giustificati, vengono calcolate in base all'elenco prezzi provinciale aggiornato annualmente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

A.4.2 Criteri di ammissibilità specifici

Realizzazione, ampliamento e risanamento di strade agricole interpoderali.

Sono ammissibili solamente domande presentate dai Comuni, Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado purché la spesa complessiva richiesta, I.V.A. compresa non sia superiore ad Euro 400.000,00.

Uno stesso beneficiario può presentare una sola domanda nel limite di spesa sopra fissato.

Sono ammissibili la realizzazione, l'ampliamento e il risanamento di strade interpoderali a servizio di aree agricole, poste ad una altitudine compresa tra i 450 e 700 m. s.l.m. coltivate prevalentemente a vigneto (tali aree devono rappresentare almeno l'80% delle superfici servite dalla viabilità agricola oggetto di intervento).

In deroga ai parametri soprarichiamati, saranno inoltre ammissibili a contributo le opere di completamento di viabilità al servizio di malghe oggetto di precedenti finanziamenti con fondi provinciali o comunitari.

A.4.3 Condizioni e limiti di ammissibilità

Completamento di viabilità a servizio di malghe.

- *La domanda deve riguardare il completamento di strade a servizio di malghe oggetto di precedenti finanziamenti con fondi provinciali o comunitari.* (paragrafo aggiunto dalla deliberazione della GP n. 1476 dd. 6/7/12);

Realizzazione, ampliamento e risanamento di strade agricole interpoderali.

- La realizzazione di nuova viabilità deve comunque essere condizionata ad esigenze straordinarie di comprovata necessità e solo qualora non sia possibile ripristinare tracciati già esistenti.
- L'ampiezza normale della carreggiata ammissibile a finanziamento non dovrà superare i 3,00 m ivi comprese le banchine; per ampiezze superiori saranno necessarie motivate ed esplicite giustificazioni di merito che dovranno essere evidenziate già nel verbale iniziale di verifica tecnico-amministrativa.
- Nel caso di nuove strade si renderà necessaria la previsione urbanistica nella pianificazione territoriale del Comune.
- Sono esclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Di norma sono escluse le opere di sostegno (murature, scogliere, terre armate, bagheri etc.) a monte della carreggiata stradale. Le stesse potranno essere ammissibili in casi di particolare necessità connessi con l'obbligatorio allargamento della carreggiata stradale ad almeno 2,5 m e nel limite massimo di 3,00 m comprese le banchine.

- L'ammissibilità di barriere stradali ed eventuali accessi non direttamente connessi con la stabilità e la sicurezza della viabilità agricola saranno valutate in relazione alla pericolosità del tratto stradale e dell'ambiente in cui l'opera viene eseguita.
- Sono ammesse opere di regimazione delle acque al fine di garantire la sicurezza e la stabilità della rete viaria.
- Non vengono finanziati interventi di sola asfaltatura.

Realizzazione e sistemazione di acquedotti potabili.

Sono ammissibili solamente domande presentate da Comuni e da Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado.

In particolare:

- a) le iniziative devono essere finalizzate alla realizzazione di infrastrutture su piccola scala per assicurare servizi essenziali al fine di migliorare e mantenere il livello di vita economico-sociale delle popolazioni residenti in ambito agricolo e rurale;
- b) non sono ammissibili le spese di allacciamento delle singole utenze;
- c) nell'ammissibilità di nuove iniziative si dovrà tenere conto dello stato di manutenzione di analoghe opere realizzate dal medesimo soggetto con intervento pubblico;
- d) sono esclusi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- e) nel caso di acquedotti potabili sono ammissibili iniziative purché la spesa complessiva richiesta, IVA compresa, non sia superiore ad Euro 600.000,00. Ciascuna iniziativa deve rappresentare un singolo lotto autonomamente funzionante.

Uno stesso beneficiario può presentare una sola domanda nel limite di spesa, sopra fissato.

A.5 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

Parte generale.

A.6 CRITERI DI PRIORITÀ

La struttura provinciale competente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, redige e approva una graduatoria delle domande presentate, tenuto conto dei criteri di priorità riportati nella tabella sottostante. Successivamente, adotta il provvedimento finale di concessione o diniego del contributo entro il 25 gennaio 2013.

Le opere di completamento di viabilità al servizio di malghe oggetto di precedenti finanziamenti con fondi provinciali o comunitari - indicate nel precedente punto A.4.2 - sono finanziate comunque con priorità rispetto a tutte le altre iniziative di viabilità agricola. (capoverso aggiunto dalla deliberazione della GP n. 1476 dd. 6/7/12)

Il punteggio massimo di priorità che si può attribuire, relativamente alle strade agricole interpoderali è 92 e relativamente agli acquedotti potabili è 75.

La tabella nell'attribuzione dei punteggi legati ai criteri di priorità classifica le iniziative nelle seguenti categorie:

1. domande presentate dai comuni aventi ad oggetto la realizzazione, l'ampliamento ed il risanamento di strade agricole interpoderali a servizio di aree prevalentemente vitate ;
2. domande presentate dai Consorzi di miglioramento fondiario di I e II grado aventi ad oggetto la realizzazione, l'ampliamento ed il risanamento di strade agricole interpoderali a servizio di aree prevalentemente vitate;

3. domande presentate dai comuni aventi ad oggetto la realizzazione e la sistemazione di acquedotti potabili;
4. domande presentate dai Consorzi di miglioramento fondiario di I e II grado aventi ad oggetto la realizzazione e la sistemazione di acquedotti potabili.

Utilizzo dei criteri di priorità

Il punteggio totale è riferito alle singole classi di valutazione indipendenti una dall'altra ed è composto dalla sommatoria del:

- punteggio relativo alla significatività della spesa. All'interno di questo criterio il punteggio non è cumulabile;
- punteggio relativo ai fruitori dell'operazione finanziaria. All'interno di questo criterio il punteggio non è cumulabile;
- punteggio relativo alla zona svantaggiata di montagna;
- punteggio relativo all'altitudine ove si colloca la viabilità agricola; All'interno di questo criterio il punteggio non è cumulabile;
- punteggio relativo alla tipologia d'intervento. All'interno di questo criterio il punteggio non è cumulabile;
- punteggio relativo al contesto dell'investimento, limitatamente alla viabilità agricola interpodereale.

A parità di punteggio verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande, accertato sulla base del numero di protocollo.

C.6.1 TABELLA PUNTEGGI ART. 34 - Opere collettive di miglioramento fondiario -

ART. 34 OPERE COLLETTIVE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO		Significatività della spesa preventivata in €		Fruitori operazione finanziata		ZONA (p.to 5.1 P.S.R.) Svantaggiata di montagna	ALTITUDINE		TIPOLOGIA D'INTERVENTO			CONTESTO INVESTIMENTO
CLASSI STRADE AGRICOLE INTERPODERALI		< 250.000,00	> 250.000,00 fino a max € 400.00,00	Da 10 a 50	Oltre 50	Coltivazione prevalente a vigneto(*)	Da 450 a 600 m slm	Da 600 a 700 m slm	Sistem. Adeguam (1)	Interv. viari complessi (2)	Nuove costr. (3)	Strade ubicate nel perimetro di un riordino fondiario
Realizzazione, ampliamento e risanamento di strade agricole interpoderali												
1	a servizio di AREE VITATE (domande presentate da COMUNI)	40	25	5	10	5	5	10	15	20	5	7
2	a servizio di AREE VITATE (domande presentate da C.M.F. di I e II grado)	20	15	5	10	5	5	10	10	15	5	7

		Significatività della spesa preventivata in €		Fruitori operazione finanziata		ZONA (p.to 5.1 P.S.R.) Svantaggiata di montagna	ALTITUDINE		TIPOLOGIA D'INTERVENTO	
CLASSI ACQUEDOTTI POTABILI		< 250.000,00	> 250.000,00 fino a max 600.00,00	Da 10 a 50	Oltre 50		A servizio di insediamenti situati a quota > 900 m slm	Adeguamenti infrastrutture esistenti	A servizio di più nuclei familiari	
Realizzazione e sistemazione di acquedotti potabili									Da 3-10	>10
1	domande presentate da COMUNI	40	25	5	10	5	10	5	5	3
2	domande presentate da C.M.F. di I e II grado	20	15	5	10	5	10	5	5	3

(*) Il vigneto deve rappresentare almeno l'80% delle superfici servite dalla viabilità agricola oggetto di intervento.

- (1) Sistemazioni o adeguamenti: comprendono scarifiche con sottofondi in materiali diversa granulometria, opere di regimazione acque, cordoli, pavimentazioni in cls. o asfaltature, barriere stradali.
- (2) Interventi viari complessi: comprendono sbancamenti in materiale diverso, realizzazione o ricostruzione di murature di diversa altezza in cls/con rivestimenti in pietra, sottofondi in materiali di diversa granulometria, opere di regimazione acque, cordoli, pavimentazioni in cls o asfaltature, barriere stradali.
- (3) Nuove costruzioni: consistenti nella realizzazione di nuova viabilità che deve essere conseguente ad esigenze straordinarie di comprovata necessità e alternativa all'impossibilità di ripristinare tracciati esistenti. Gli interventi possono rappresentare anche combinazioni degli interventi di cui ai punti (1) e (2).

A.7 AGEVOLAZIONI

I contributi sono concessi in conto capitale e sono erogabili in un'unica soluzione o mediante un contributo annuo costante la cui attualizzazione sia equivalente al contributo in un'unica soluzione.

L'entità del contributo è fissata nella misura dell'80% della spesa ammessa.

Nel caso che gli interventi finanziabili siano connessi ad operazioni di riordinamento fondiario le percentuali di intervento sopra evidenziate sono aumentate di 10 punti percentuali e comunque entro il limite massimo del 90%.

A.8 AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DELLE OPERE

Parte generale.

A.9 OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

Parte generale.

A.10 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI E SANZIONI

Parte generale.

B. ARTICOLO 35, comma I Irrigazione

B.1 BENEFICIARI

Risultano beneficiari degli interventi di cui al presente articolo i seguenti soggetti:

- a) Consorzio Trentino di Bonifica.
- b) Consorzi di Miglioramento Fondiario di I e II grado.

B.2 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Vedi parte generale

B.3 CONTENUTI DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La domanda di contributo deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- il fatto di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, di altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;
- che l'iniziativa interessa particelle fondiarie ricadenti in zone specificatamente destinate dagli strumenti urbanistici all'edificazione o a servizi;
- che le particelle fondiarie interessate all'iniziativa ricadono nel territorio di competenza e che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, di manomissione o di allacciamento e occupazione temporanea o permanente di aree. Nel caso in cui l'opera ricada su territori appartenenti a perimetri consorziali diversi e contigui è necessario produrre anche specifica convenzione stipulata tra le amministrazioni consorziali interessate che ne disciplini le modalità di gestione dell'opera;
- che le particelle fondiarie interessate dall'iniziativa ricadono nel territorio di competenza;
- che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, di manomissione, di allacciamento e occupazione temporanea o permanente di aree;
- che l'IVA non è portata in detrazione;
- che l'attività dell'ente/soggetto richiedente non è organizzata in forma di impresa.

Ai fini dell'acquisizione d'ufficio, la domanda deve altresì contenere l'indicazione degli estremi dei seguenti provvedimenti, se richiesti dalla normativa vigente, in possesso del richiedente:

- concessione edilizia o d.i.a. in corso di validità;
- valutazione di impatto ambientale;
- autorizzazione forestale;
- autorizzazione del servizio bacini montani;
- concessione per l'uso dell'acqua.

Alla domanda deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

B.3.1 Consorzio Trentino di Bonifica e Consorzi di miglioramento fondiario di I e II grado.

- a) atto costitutivo e statuto, qualora gli stessi non siano già in possesso dell'amministrazione provinciale o di un'altra pubblica amministrazione;
- b) copia semplice del verbale o estratto dello stesso, con il quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa. Nel caso specifico di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado, dovrà emergere dal verbale il rispetto della norma contenuta nella L.P. n. 9 del 3 aprile 2007, all'art. 27, comma 1, lettera a), che da disposizioni in merito alle maggioranze assembleari richieste per l'approvazione delle opere di miglioramento fondiario comportanti una spesa superiore a 500.000,00 Euro. Il rispetto della predetta

norma, nel caso di domande di Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado, dovrà essere evidenziato nel verbale di approvazione delle opere dello stesso, richiamando l'approvazione con maggioranza qualificata di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), della L.P. 9/2007 da parte dei rispettivi Consorzio di Miglioramento Fondiario di I grado;

- c) relazione tecnica illustrativa;
- d) computo metrico-estimativo con evidenziati i codici di riferimento al prezario Pat;
- e) capitolato speciale di appalto o documento analogo completi di elenco prezzi unitari;
- f) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle, corografia e documentazione fotografica;
- g) qualora necessaria, perizia geologica o parere di fattibilità redatti da un tecnico abilitato;
- h) piano particellare degli espropri e/o servitù qualora il beneficiario richieda la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'articolo 18 della L.P. 26/93;
- i) dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii..

Nel caso in cui non siano necessari ai sensi di legge la seguente documentazione: concessione ad edificare o D.I.A., valutazione di screening o di impatto ambientale (V.I.A.), perizia geologica o parere di fattibilità, autorizzazione forestale, autorizzazione del Servizio bacini montani specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del progettista che attesti tale condizione.

Laddove, al momento della presentazione della documentazione da allegare alla domanda, il beneficiario non sia ancora in possesso del documento "valutazione di screening o di impatto ambientale (V.I.A.)" e "concessione ad edificare o D.I.A.", ad esso collegato, lo stesso dovrà autocertificare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver già provveduto a richiedere il rilascio della valutazione di screening o di impatto ambientale (V.I.A.) indicando la data della richiesta e la struttura/amministrazione destinataria.

Il richiedente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà comunicare al Servizio Agricoltura, l'avvenuto rilascio della documentazione di cui sopra e contestualmente i dati identificativi utili al loro reperimento.

Nel caso in cui, entro il suddetto termine non pervenga la citata comunicazione, la struttura competente dispone il rigetto dell'istanza.

Laddove, al momento della presentazione della domanda, il beneficiario non sia ancora in possesso del documento "concessione per l'uso dell'acqua", lo stesso dovrà autocertificare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver già provveduto a richiedere il rilascio della predetta concessione indicando la data della richiesta al Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Pat. Il richiedente, prima della presentazione della domanda di liquidazione finale dell'agevolazione, dovrà comunicare al Servizio Agricoltura l'avvenuto rilascio della predetta concessione.

B.4 Documentazione da presentare ai fini dell'erogazione di anticipi

Parte generale.

B.5 Documentazione da presentare ai fini dell'erogazione di acconti

Parte generale.

B.6 Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

Per la liquidazione finale del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:

1. domanda del legale rappresentante dell'ente beneficiario;
2. eventuali liste delle economie;

3. certificato di regolare esecuzione dei lavori per importi a base d'asta fino a 1.000.000,00 -, ai sensi dell'articolo 25 L.P. 26/93. Lo stesso dovrà richiamare l'osservanza relativa agli oneri contributivi ed assistenziali;
4. per importi superiori o negli altri casi previsti è necessario l'atto formale di collaudo (certificato di collaudo) dell'opera redatto dai soggetti di cui all'articolo 24 L.P. 26/93. In tal caso il collaudo tecnico amministrativo dovrà contenere:
 - a) verbale di visita
 - b) relazione e certificato di collaudo,
 - c) certificato finale di verifica riportante le voci di spesa ammissibili (lavori a base d'asta, forniture, somme a disposizione);
5. libretto delle misure;
6. disegni di contabilità;
7. quadro di raffronto planimetrico e contabile tra quanto approvato e quanto realizzato;
8. stato finale dei lavori e delle somme a disposizione;
9. stato finale relativo agli oneri della sicurezza;
10. nel caso di ricerche d'acqua le prove di portata;
11. copia delle fatture di spesa, con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del beneficiario nella quale si attesta la conformità delle copie delle fatture con gli originali in suo possesso e che queste sono state regolarmente quietanzate;
12. dichiarazione relativa al rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 5 della L.P. 4/2003 e ss. mm. e ii..

B.7 CRITERI DI PRIORITA'

La struttura provinciale competente, entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande., redige e approva una graduatoria delle domande presentate, tenuto conto dei criteri di priorità riportati nella tabella sottostante. Successivamente, adotta il provvedimento finale di concessione o diniego del contributo.

L'ordine di priorità è articolato in base al punteggio complessivo assegnato a ciascuna domanda come precisato in tabella.

Il punteggio massimo che si può attribuire al primo livello di priorità è 116.

Nell'ambito dell'intervento pubblico godono di finanziamento esclusivo le iniziative volte alla realizzazione di impianti irrigui caratterizzati da:

1. Sistemi di adduzione primaria e secondaria interaziendale abbinati a sistemi di automazione, filtrazione, misurazione e telecontrollo della risorsa idrica associati a reti di distribuzione aziendale che consentono una elevata efficienza nell'uso dell'acqua. Verrà data priorità assoluta alla prosecuzione:
 - alla realizzazione di iniziative irrigue già finanziate, volte alla riconversione da impianti irrigui ad aspersione, microjet e scorrimento a goccia;
 - nella realizzazione di nuovi impianti già finanziati a goccia su aree non irrigate;
 - a) per iniziative proposte dal Consorzio Trentino di Bonifica;
 - b) per iniziative proposte da Consorzi di miglioramento fondiario di I grado;
 - c) per iniziative proposte da Consorzi di miglioramento fondiario di II grado.
2. Razionalizzazione dei sistemi di adduzione che riducono i punti di prelievo sul territorio e garantiscono una massimizzazione nell'impiego dell'acqua:
 - a) per iniziative proposte dal Consorzio Trentino di Bonifica;

- b) per iniziative proposte da Consorzi di miglioramento fondiario di II grado;
- c) per iniziative proposte da Consorzi di miglioramento fondiario di I grado.

Utilizzo dei criteri di priorità

Il punteggio totale è riferito alle singole classi di valutazione indipendenti una dall'altra ed è composto dalla sommatoria del:

- punteggio relativo alla significatività della spesa. All'interno di questo criterio il punteggio non è cumulabile;
- punteggio relativo ai fruitori dell'operazione finanziata. All'interno di questo criterio il punteggio non è cumulabile;
- punteggio relativo alla zona svantaggiata di montagna;
- punteggio relativo al riordino fondiario;
- punteggio relativo all'ottimizzazione dell'efficienza irrigua. All'interno di questo criterio, il punteggio relativo alle tre tipologie d'investimento può essere cumulato esclusivamente a quello corrispondente all'installazione di misuratori di portata qualora presenti;
- punteggio attribuibile a coloro che proseguono nella realizzazione di iniziative irrigue a goccia già finanziate ed avviate.

A parità di punteggio, verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande, accertato sulla base del numero di protocollo.

B.7.1 TABELLA PUNTEGGI ART. 35 - Irrigazione -

ART. 35 IRRIGAZIONE		Significatività della spesa		Fruitori operazione finanziata		ZONA (punto 5.1 P.S.R.)	RIORDINO FONDIARIO	TIPOLOGIA D'INTERVENTO Ottimizzazione dell'efficienza irrigua					
								<= Euro 500.000,00	> Euro 500.000,00	Da 10 a 50	Oltre a 50	SVANTAGGIATA DI MONTAGNA	Riconversione impianti irrigui ad aspersione o con scorrimento
(*)													
1	Consorzio Trentino di Bonifica C.M.F. di I e II grado	40	30	5	15	10	5	41	15	10	2	3	
2	Consorzio Trentino di Bonifica e C.M.F. di II grado	35	25	5	15	10	5	-	15	10	2	3	
	C.M.F. di I grado	30	10	5	15	10	5	-	15	10	2	3	

(*)

- 1 Sistemi di adduzione primaria e secondaria interaziendale abbinati a sistemi di automazione, filtrazione, misurazione e telecontrollo della risorsa idrica associati a reti di distribuzione aziendale che consentono una elevata efficienza nell'uso dell'acqua.
2. Razionalizzazione dei sistemi di adduzione che riducono i punti di prelievo sul territorio e garantiscono una massimizzazione nell'impiego dell'acqua.

(**) E' incluso anche l'adeguamento dei sistemi di distribuzione a pioggia lenta su colture inadatte alla goccia.

B.8 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

E' ammessa una sola domanda per singolo beneficiario.

B.8.1 Spese ammissibili generali

L'articolo sostiene gli interventi di carattere collettivo che prevedono la costruzione, il potenziamento, il risanamento, l'ammodernamento di opere di captazione, derivazione, adduzione, distribuzione idrica a livello interaziendale, privilegiando interventi che consentono un risparmio idrico.

Ogni singolo progetto sarà esaminato nella sua completezza e dovrà ricomprendere sia la componente di adduzione primaria e secondaria che di distribuzione, al fine di definire la graduazione degli interventi finanziari sulle opere di adduzione collettiva in relazione al sistema di distribuzione adottato dal beneficiario.

Nel caso di riconversioni da pioggia lenta o microjet o scorrimento a goccia su colture ortoflorofruttrivicole dovrà essere realizzata tutta la rete di distribuzione finale a goccia ai fini della liquidazione del contributo in sede di verifica finale.

Nel caso di impianti irrigui di nuova realizzazione su prati, pascoli, arativi, seminativi, olivi e colture ortoflorofruttrivicole la rete di distribuzione finale verrà verificata solo sulle colture ortoflorofruttrivicole e olivi.

Qualora sulle precedenti superfici individuate a prato, pascolo, arativo, seminativo, già dotate di opere di adduzione primaria e secondaria a seguito del finanziamento di un precedente progetto irriguo, si provveda, nell'arco dei 10 anni successivi alla data di collaudo, a realizzare opere di distribuzione su colture ortoflorofruttrivicole, queste dovranno essere obbligatoriamente realizzate con sistema a goccia.

Le percentuali maggiori di contribuzione sono riservate alle iniziative che abbinano alla rete di adduzione collettiva sistemi di distribuzione aziendale a massima efficienza (microirrigazione a goccia), fatti salvi i casi di tipologie colturali (seminativi, prati etc.) per i quali non sono utilizzabili tali sistemi di microirrigazione.

In particolare si prevedono investimenti per:

- a) la costruzione, il potenziamento, il risanamento ed ammodernamento di opere di captazione a scopo irriguo (opere di presa, stazioni di pompaggio, dissabbiatori, impianti di filtrazione, ecc.);
- b) il rinnovo o realizzazioni ex novo di impianti di adduzione interaziendale tramite la costruzione, il potenziamento, il risanamento ed ammodernamento di opere di consegna alle aziende (tubazioni, allacciamenti ecc.) limitatamente alla parte in gestione diretta dal Consorzio;
- c) l'automazione, il telecontrollo di impianti irrigui e la realizzazione di sistemi di misurazione della quantità d'acqua prelevata ed erogata;
- d) la realizzazione di opere accessorie agli impianti irrigui volte a migliorare la gestione della risorsa idrica ed abbinare l'irrigazione ad altre tecniche colturali (fertirrigazione) con esclusivo riferimento a sistemi di adduzione interaziendale;

B.8.2 Spese non ammissibili

Sono esclusi gli interventi inerenti la distribuzione aziendale (ali gocciolanti, irrigatori e tutti i reticoli distributivi a servizio delle singole aziende).

Non sono ammesse spese nel caso di irrigazione con funzione antibrina.

Le spese ammesse, salvo casi particolari debitamente giustificati, vengono calcolate in base all'elenco prezzi provinciale aggiornato annualmente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Sono comunque esclusi dal presente articolo tutti gli interventi di natura privata a favore di singole aziende agricole .

B.8.3 Spesa ammissibile OPERE DI IRRIGAZIONE

Sono ammissibili le seguenti iniziative relativamente ai:

Consorzi di Miglioramento Fondiario di II Grado

a. Grandi adduzioni irrigue:

Lavori per opere di presa sovraconsorziali, e tubazioni a servizio di un ampio territorio (a servizio di più Consorzi) fino al punto di derivazione delle opere dei Consorzi di I grado comprese le opere accessorie, automazione e opere per la messa in sicurezza.

Nel caso in cui sul territorio, pur in presenza di Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado, operino prevalentemente Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado, questi ultimi possono realizzare, oltre alle loro iniziative già ammissibili ai sensi della presente deliberazione, interventi previsti per i Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado. In tal caso le percentuali di contributo saranno comunque riconducibili a quelle fissate per i Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado e dovranno essere rispettati obblighi e sanzioni previsti ai sensi del presente provvedimento.

Consorzio Trentino di Bonifica e Consorzi di Miglioramento Fondiario di I Grado

a. Adduzioni irrigue primarie:

- opere di presa;
- tubazioni a servizio del territorio consortile;
- opere accessorie;
- automazione.

b. Reti di adduzioni irrigue secondarie a servizio degli appezzamenti costituenti il perimetro del Consorzio per le seguenti tipologie di distribuzione irrigua:

- a servizio di ali gocciolanti;
- a servizio di irrigatori ad aspersione per pioggia lenta;
- a servizio di microjet;
- altri sistemi.

c. Sistemi di controllo, automazione degli impianti, sistemi di filtraggio:

Contatori per il controllo dell'acqua prelevata, erogata e restituita, sistemi di automazione con controllo volumetrico, sistemi di filtrazione e ogni altre opere accessorie connesse.

Nel caso di impianto irriguo su vigneto sono ammissibili solamente spese per la realizzazione di sistemi di distribuzione microirrigui con il sistema a goccia.

Nel caso di progetti finanziati, in corso di finanziamento o in fase di predisposizione proposti da Consorzi di II grado, eventuali ulteriori interventi collegati alle medesime iniziative, presentati da Consorzi di I Grado, potranno essere ammessi solamente in presenza di specifica autorizzazione da parte del Consorzio di II Grado che giustifichi la coerenza e la funzionalità di detti interventi. Non sono ammissibili finanziamenti a nuovi Consorzi di II Grado se già esistono sul territorio analoghi soggetti che svolgono le medesime funzioni.

B.8.4 Limiti di spesa

Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento l'importo minimo di spesa richiesto per ogni singola domanda di finanziamento deve essere pari ad almeno Euro 50.000,00. Al di sotto di

tale limite l'investimento è considerato di sostituzione in quanto non consente un miglioramento in termini ambientali e di sicurezza relativamente al territorio interessato dall'iniziativa.

Tale limite è derogabile per iniziative riguardanti esclusivamente l'adozione di sistemi di misurazione dei prelievi e rilasci in applicazione della normativa in materia di acque pubbliche.

La spesa massima richiesta per domanda - IVA compresa - non può superare l'importo di € 10.000.000,00. (capoverso aggiunto dalla deliberazione della GP n. 1509 dd. 13/7/12)

B.9 AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DELLE OPERE

Parte generale.

B.10 AGEVOLAZIONI

I contributi sono concessi in conto capitale e sono erogabili in un'unica soluzione o mediante un contributo annuo costante la cui attualizzazione sia equivalente al contributo in un'unica soluzione .

L'entità del contributo è fissata nella seguente misura:

Consorzi di Miglioramento Fondiario di II grado

- contribuzione del 90% della spesa ammissibile per gli interventi finanziabili di cui alle lettere a), b), c), d) del punto B.8.1 purché gli stessi siano a servizio di più Consorzi di I grado.

Consorzio Trentino di Bonifica e Consorzi di Miglioramento Fondiario di I grado.

- contribuzione dell'80% della spesa ammissibile per gli interventi finanziabili di cui alle lettere a), b), c), d) del punto B.8.1 solo se abbinati a sistemi distributivi a basso consumo (microirriguo a goccia).
- contribuzione del 30% della spesa ammissibile per gli interventi finanziabili di cui alle lettere a), b), c), d) del punto B.8.1 se abbinati a sistemi distributivi ad aspersione e/o microjet;
- contribuzione dell'80% della spesa ammissibile per gli interventi finanziabili di cui alle lettere a), b), c), d) del punto B.8.1 se realizzati a servizio di prati, pascoli, seminativi e arativi con sistema distributivo ad aspersione.

Nel caso che gli interventi finanziabili siano connessi ad operazioni di riordinamento fondiario le percentuali di intervento sopra evidenziate sono aumentate di 10 punti percentuali e comunque entro il limite massimo del 90%.